



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 20 del 29 Gennaio 2009

Oggetto:

Estinzione della comunità montana " Arcipelago Toscano". Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante "Riordino delle Comunità Montane", come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 71;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni che fanno parte degli ambiti territoriali di cui all'allegato C, alla legge medesima, possono costituire unioni di comuni idonee ad assumere le funzioni delle comunità montane disciolte;

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che possono costituire un'unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della legge regionale medesima, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell'arcipelago toscano, ovvero una parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta comunità montana o almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione;

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che per la costituzione dell'unione di comuni di cui al comma 1, dell'articolo medesimo e per la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunità montana dell'arcipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 37 del 2008 per le comunità montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal medesimo articolo 27;

Viste le disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 7, della legge regionale n. 37 del 2008, a norma delle quali:

- i comuni della disciolta comunità montana Arcipelago Toscana possono costituire entro il 31 gennaio 2009 una unione di comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 medesimo;
- l'unione provvede entro il 15 febbraio 2009 ad insediare gli organi e ad approvare gli atti e i regolamenti di organizzazione e di contabilità che ne consentono l'operatività; il presidente dell'unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;
- il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 7 dell'articolo 14, con decreto prende atto della operatività dell'unione e dichiara l'estinzione della comunità montana;
- l'unione di comuni, a decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni. Il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53. Il decreto provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione all'unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana. Il personale di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, è trasferito all'unione; l'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere.

L'unione subentra altresì nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;

- fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunità montana sono svolte dall'unione su tutto il territorio della comunità montana medesima;

Viste le comunicazioni dei comuni interessati con le quali, a norma dell'articolo 14, comma 6, è stato trasmesso l'atto costitutivo dell'unione di comuni Arcipelago Toscano, sottoscritto dai comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, e lo statuto dell'unione medesima;

Considerato che l'atto costitutivo dell'unione di comuni Arcipelago Toscano e lo statuto rispettano le condizioni e le prescrizioni di cui agli articoli 16, 17 e 27, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 12 gennaio 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato preso atto del piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dalla comunità montana Arcipelago Toscano, inviato dal presidente con funzioni di commissario della comunità montana disciolta;

Vista la nota n. 8 del 27 gennaio 2009 con la quale il presidente dell'unione di comuni Arcipelago Toscano ha dato atto della operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62 e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali, ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all'estinzione della comunità montana Arcipelago Toscano e alla contestuale presa d'atto della operatività dell'unione di comuni Arcipelago Toscano;

DECRETA

1. La comunità montana Arcipelago Toscano è estinta. Gli effetti dell'estinzione si producono nei termini previsti dal presente decreto.
2. E' preso atto dell'operatività dell'unione di comuni Arcipelago Toscano.
3. A decorrere dalla data 1° febbraio 2009:
 - a) l'unione di comuni Arcipelago Toscano succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana Arcipelago Toscano;
 - b) l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Arcipelago Toscano allo stesso titolo per il quale erano esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente per tutto il territorio della comunità montana medesima, corrispondente al territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni.

- c) il subentro dell'unione di comuni comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana estinta ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 34/1994, per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53, nonché il regolamento di cui all'articolo 53, comma 7, della legge medesima, approvato con deliberazione della Consiglio regionale n. 318 del 23 novembre 1999, come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 120 del 13 novembre 2007;
 - d) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, trasferito all'unione di comuni Arcipelago Toscano. L'unione di comuni Arcipelago Toscano succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
 - e) l'unione succede in tutti gli altri rapporti di lavoro e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere;
 - f) l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile;
 - g) le risorse regionali assegnate a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Arcipelago Toscano, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Arcipelago Toscano, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Arcipelago Toscano, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e allo svolgimento dei compiti già di competenza della comunità montana Arcipelago Toscano;
 - h) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Arcipelago Toscano sono posti a carico dell'unione di comuni Arcipelago Toscano;
 - i) l'unione di comuni Arcipelago Toscano attua gli interventi programmati dalla comunità montana Arcipelago Toscano e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione.
4. Il presidente con funzioni di commissario della comunità montana Arcipelago Toscano è tenuto entro il 15 febbraio 2009 all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2009, di cui agli articoli 227 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, avvalendosi dei dipendenti dell'unione di comuni Arcipelago Toscano. Allo spirare del 15 febbraio la comunità montana Arcipelago Toscano è estinta a tutti gli effetti; alla stessa data il presidente con funzioni di commissario cessa da ogni attività.
 5. Restano fermi gli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
 7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
 - al presidente con funzioni di commissario della comunità montana Arcipelago Toscano;
 - al presidente dell'unione di comuni Arcipelago Toscano;
 - ai sindaci dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio Nell'Elba;

- ai presidenti delle province di Livorno e Grosseto.

8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Claudio Martini

Il Dirigente del Settore
Affari istituzionali e delle autonomie locali
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Valerio Pelini